

Art. 1

Modifica all'art. 29 comma 10 quinquies della l.r. 9/2017

1. All'articolo 29 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), il comma 10 quinquies è così sostituito:

"10 quinquies. La validità dei pareri di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui validità biennale risulti in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è prorogata per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, in applicazione dell'art. 103, commi 2 e 2 sexies del D.L. 18/2020 e s.m.i.

10 sexies. Si considerano comunque validi i pareri di compatibilità scaduti entro il 30 gennaio 2020, per i quali non sia stato emanato provvedimento dichiarativo di decadenza non più soggetto ad impugnazione, qualora gli interessati presentino entro e non oltre il 30 giugno 2021 istanza di autorizzazione all'esercizio, corredata degli allegati di cui all'art. 8, comma 2."

**Clausola di invarianza**

**Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.**


(CAMPO)

**PROPOSTA DI LEGGE “MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE IN MATERIA  
SANITARIA”**

**Emendamento art. 1**

All'articolo 1 il secondo periodo del comma 10 quinquies è soppresso.

Marco Galante



**Clausola di invarianza**


**Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.**

**PROPOSTA DI LEGGE “MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE IN MATERIA  
SANITARIA”**

**Emendamento art. 1**

All'articolo 1 il primo periodo del comma 10 quinquies è sostituito dal seguente: “La validità dei pareri di compatibilità scaduti a partire dal 31 gennaio 2020 e sino alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Marco Galante



**Clausola di invarianza**

**Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.**

## Art. 2

## Disposizioni in materia di fabbisogno di prestazioni sanitarie

1. All'articolo 29 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), dopo il comma 10 sexies è aggiunto il seguente:

"10 septies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma con regolamento regionale sarà aggiornato il fabbisogno di prestazioni ai fini dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private".

## Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.

(CAMP) 

5

Art. 3

L'articolo 3 è soppresso.


(CAMPO) King

**PROPOSTA DI LEGGE “MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE IN MATERIA  
SANITARIA”**

**Emendamento art. 3**

L'articolo 3 è soppresso .

Marco Galante



**Clausola di invarianza**

**Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.**